



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE  
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

**DELIBERAZIONE N. 1**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO: Costituzione della delegazione trattante di parte pubblica.**

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di gennaio, alle ore 18.30, in una sala di Villa Paglino a Romentino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio, nelle persone dei signori:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| - COSTATO SERGIO      | PRESIDENTE        |
| - CAPETTA LUCIANO     | Vice - Presidente |
| - OCCHETTA GIOVANNA   | Consigliere       |
| - STORZINI PIERCARLO  | “                 |
| - CANTOBELLI STEFANIA | “                 |

E' assente il consigliere Rosina Ambrogio.

Assiste in qualità di Segretario il Dott. Fulvio Andrea Pastorino.

Il Vice Presidente, in assenza del Presidente, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- PREMESSO** che la Legge delega 4 marzo 2009, n. 15, il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 attuativo della Legge, e il D.Lgs. n. 141/2011 che interviene, anche con norme di interpretazione autentica, sugli artt. 19,31, e 65 del citato D.Lgs n. 150/2009, hanno ridefinito il ruolo della contrattazione collettiva, sia nazionale che integrativa in relazione a molteplici profili attinenti la competenza della fonte negoziale anche nel rapporto con la Legge, intervenendo in merito ai ruoli e alle fasi della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, sia di parte normativa che economica;
- VISTI** gli articoli n. 16 e n. 31 del D.Lgs n. 150/2009 che hanno individuato tempi e modalità per l'adeguamento degli ordinamenti degli EE.LL ai principi di cui alla normativa citata, rafforzando la distinzione tra le materie assoggettate alla potestà regolamentare e le materie che soggiacciono alla disciplina negoziale tra le parti;
- RICHIAMATI** in materia di contrattazione nazionale e decentrata:
- L'art. 40 comma 3 del D.Lgs n. 165/2001;
  - L'art. 40 comma 3 - bis del D.Lgs n. 165/2001;
  - L'art. 40 comma 3 - quinquies del D.Lgs. n. 165/2001;
- RILEVATO** che:
- Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
  - In caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli n. 1339 e n. 1419, secondo comma, del Codice Civile;
  - In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'Economia e delle Finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva;
  - Tali disposizioni trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

- PRESO ATTO che resta fermo l'obbligo per la contrattazione decentrata integrativa di rispettare, in virtù dei principi di merito, premialità e selettività, il divieto di erogazione indifferenziata della retribuzione accessoria, sulla base dei principi di cui al D.Lgs. n. 150/2009, delle altre disposizioni normative e di CCNL vigenti in materia di salario accessorio e della prevalente giurisprudenza contabile;
- RICHIAMATO l'art. n. 5 del CCNL 31.07.2009 relativo ai principi in materia di compensi per la produttività, in cui si riconferma la disciplina di cui all'art. n. 37 del CCNL del 22.01.2004, ribadendo gli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, con la precisazione che in caso di assenza, l'apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all'attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività;
- PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo n. 9 comma 2- bis del D.L.78/2010, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- VISTO l'art. 1, comma 456 della Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, il quale modificando l'art. 9, comma 2 - bis del D.L. n. 78/2010, proroga fino al 31.12.2014, la disposizione che stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Al comma 2 bis è stato poi aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";
- VISTO inoltre, l'art. 31 del CCNL del 22.01.2004 che disciplina il regime delle risorse decentrate stabilendo quanto segue:  
- Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (c.d. risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli Enti secondo le modalità definite dalla contrattazione nazionale (comma 1);

- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 in base alla relativa disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, sono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi - richiamando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio (comma 2);
- Le risorse aventi il carattere della eventualità e della variabilità possono integrare annualmente le precedenti, in applicazione di specifiche norme individuate dai CCNL (comma 3);

- VISTA la determinazione del Direttore n. 355/2014 avente ad oggetto: "Costituzione del fondo produttività - anno 2014";
- RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica che risulta così composto:
- Dott.ssa Chiara Rondini Direttore del Consorzio C.I.S.A.,
  - Dott. Carlo Gusberty responsabile di P.O. area Amministrativo - Finanziaria,
  - Eventuale e facoltativa partecipazione, senza compiti decisionali, di un amministratore;
- VISTO l'articolo n. 4 del Contratto Collettivo decentrato integrativo - Parte Normativa quadriennio 2006-2009, stipulato in data 16.12.2013, avente ad oggetto la "Disciplina generale connessa all'attività di contrattazione decentrata;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14/2014 avente oggetto: "Linee di indirizzo delegazione trattante contratto decentrato 2014";
- VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- VISTI i D.Lgs n. 165/2001 e n. 150/2009;
- VISTI i vigenti CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali;
- VISTO lo Statuto consortile;
- VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (in atti), espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

CON

voti palesi unanimi;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative in merito alla contrattazione decentrata integrativa - parte economica - anno 2014, così come di seguito costituita:
  - Dott.ssa Chiara Rondini Direttore del Consorzio C.I.S.A.,
  - Dott. Carlo Gusberti responsabile di P.O. area Amministrativo - Finanziaria;
  - Eventuale e facoltativa partecipazione, senza compiti decisionali, di un amministratore.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con quattro voti favorevoli e uno astenuto (Costato)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 " *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali*